



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 111 del 21/09/2011 -
Determinazione nr. 2248 del 21/09/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per "impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184) apporta notevoli modifiche, tra l'altro, alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 281, comma 4 del Titolo I del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. prevede che “per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla parte V, come modificata dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente, entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che i valori limite di emissione e le

prescrizioni siano stabiliti in conformità all'articolo 271 commi da 5 a 7. Pertanto, per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, i valori limite di emissione e le prescrizioni, devono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quanto disposto nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell'aria. Inoltre non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti generali della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco;
- il comma 4 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare gli impianti aventi caratteristiche tecniche e costruttive simili come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione;
- il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale si applichi a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione e che l'autorità competente proceda, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- l'art. 282, comma 1 del D.Lgs. 152/06 prevede che gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW, sono sottoposti alle disposizioni del titolo I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nell'art. 283, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. lettera d) si definisce l'impianto termico civile come "impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi";
- secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" all'art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06, sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché dalle modifiche sostanziali e dai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l'altro, che il Servizio Qualità dell'aria attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;

DATO ATTO che la Provincia aveva già adottato un'autorizzazione di carattere generale con determinazione dirigenziale n. 1355 del 28.05.2009 per gli "impianti termici civili ricadenti nell'ambito di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo 152/06 aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie stabilite dall'art. 269 comma 14 lettere a), b), c) e inferiore a 50 MW".

RITENUTO di dover adottare una nuova autorizzazione a carattere generale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 che modifica e integra anche la parte V del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO CHE:

- le imprese che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta secondo il modulo “*Attività in deroga - Domanda di adesione per gli impianti termici civili*”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);
- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l'adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art. 272, comma 2), risultano allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione sia contestualmente inviata al Comune sede dell’impianto, all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG competenti per territorio;
- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

D E T E R M I N A

di sostituire con il presente provvedimento la determinazione dirigenziale n. 1355 del 28.05.2009 con la quale era stata emanata ai sensi dell’art. 272 della parte V del D.Lgs. 152/06 l’autorizzazione di carattere generale per gli “impianti termici civili ricadenti nell’ambito di applicazione del Titolo I del medesimo Decreto Legislativo aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie stabilite dall’art. 269 comma 14 lettere a), b), c) e inferiore a 50 MW”;

di rilasciare, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, una nuova autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di stabilimenti in cui sono presenti “impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore o uguale a 3 MW e inferiore a 10 MW” ed in cui vengono effettuate esclusivamente attività per le quali l’autorità competente abbia emanato un’autorizzazione di carattere generale.
2. Nella presente autorizzazione generale vengono adottate le definizioni dell’art. 283 dalla lettera a) alla lettera f).
3. Le imprese che esercitano o che intendono installare, modificare o trasferire impianti termici civili, con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

4. Negli impianti termici civili possono essere utilizzati esclusivamente combustibili conformi a quanto indicato all'art. 293 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. facenti riferimento all'allegato X parte I sezione 1 con l'esclusione **dell'olio combustibile** e di quei combustibili che contengono sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
5. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività per le quali non siano state predisposte autorizzazioni generali, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli stabilimenti che intendono aderire alla presente autorizzazione generale (nuovo stabilimento, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia utilizzando il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per gli impianti termici civili*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori di impianti termici civili che alla data di approvazione del presente atto hanno già dichiarato di aderire all'autorizzazione generale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1355 del 28.05.2009, possono continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni impartite dal suddetto atto per un periodo pari a 10 (dieci) anni dalla data di adesione allo stesso. In caso di modifica sostanziale di stabilimento, dovrà essere presentata domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
3. I gestori di impianti termici civili già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per gli impianti termici civili*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
4. I gestori di impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ossia il 29 aprile 2006) e che intendono aderire alla presente autorizzazione generale devono presentare la domanda di adesione alla Provincia di Pordenone e, per conoscenza, al Comune di competenza, all'ARPA, Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari utilizzando esclusivamente il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per gli impianti termici civili*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), **entro il 31 luglio 2012**, come previsto dall'art. 281 comma 3 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. L'adesione consente ai gestori di cui ai punti 2, 3 e 4 di continuare l'esercizio dell'impianto o delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione. Il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dai relativi allegati è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.
L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per gli impianti di cui al precedente punto 3, la verifica d'ufficio per l'eventuale revoca degli atti autorizzativi vigenti.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL’ADESIONE

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione per gli impianti termici civili” pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) in ogni sua parte;
- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) siano accertate sul singolo impianto condizioni di irregolarità;
- e) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale;
- f) nello stabilimento non vengano svolte esclusivamente attività per le quali l’autorità competente abbia emanato delle autorizzazioni di carattere generale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di un nuovo stabilimento, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
 - installare e avviare l'impianto termico civile solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - qualora la data di messa in esercizio indicata dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venisse rispettata, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG,
 - entro il tempo massimo di 45 giorni dalla messa in esercizio, effettuare la misura analitica delle emissioni almeno una volta nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e all'ARPA – Dipartimento di Pordenone;
- b) nel caso di impianti termici civili già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 o ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1355 del 28.05.2009, essi si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di detti impianti devono, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, effettuare una misura analitica delle emissioni (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a 12 mesi prima della data presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) nel caso di impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ossia il 29 aprile 2006), essi si ritengono autorizzati ai sensi della presente autorizzazione generale se, dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, devono effettuare una misura analitica delle emissioni (la misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;

- d) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- e) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'azienda, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
- f) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- g) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria:

- 1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 2. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- 3. qualora, anche a seguito della conferma di adesione all'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente, la società intenda installare nuovi impianti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario;
- 4. nel caso in cui la sommatoria delle potenze termiche nominali degli impianti termici civili presenti nello stabilimento superi la potenza termica nominale di 10 MW;
- 5. qualora siano utilizzati nell'impianto combustibili non conformi a quanto indicato all'art. 293 del D.Lgs 152/06 s.m.i o alle limitazioni previste dalla presente autorizzazione in merito agli stessi.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

- 1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'impianto, la quale comporterà la decadenza dell'autorizzazione in essere.
- 2. Deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- 3. In caso di subentro nella gestione dell'attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare, preventivamente al subentro, una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo "*A.G. Domanda di adesione per il subentro*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purché l'impianto o le attività

rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova domanda di adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
2. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Resta ferma la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. L'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale
- allegato 2: Parte I - Dati tecnici

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it/>). Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 21/09/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni